

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE  
GIOVANI**

## INDICE SISTEMATICO

### Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento della Commissione Provinciale

Giovani	1
Art.1 - Istituzione	3
Art.2 - Finalità e compiti	3
Art.3 - Organi e loro attribuzioni	3
Art.4 - Commissione	4
Art.5 - Funzionamento della Commissione	4
Art.6 - Nomina, insediamento e durata	5
Art.7 - Decisioni della Commissione	6
Art.8 - Dimissioni e decadenza	6
Art.9 - Rimborso spese	6
Art.10 - Norma finanziaria	6
Art.11 - Struttura	6
Art.12 - Modifiche Regolamento	7
Art.13 - Entrata in vigore	7
Art.14 - Disposizioni finali	7

#### Assessorato alle Politiche Giovanili

#### Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento della Commissione Provinciale Giovani

TIPO DOCUMENTO : <i>Regolamento</i>	VER.: <i>n. 1 del 14.07.2011</i>	APPROVATO CON: <i>Del. C.P. n. 52 del 14.07.2011</i>
AREA: <i>Cultura</i>		DIRIGENTE: <i>Dr.ssa Maria Collu</i>
SETTORE: <i>Spettacolo e Politiche Giovanili</i>		RESPONSABILE -
SERVIZIO: <i>Spettacolo e Politiche Giovanili</i>		SEDE: <i>via Paganini 22 - 09025 Sanluri (VS)</i>
TEL.: <i>070 9356401</i>	FAX.: <i>070 9370383</i>	REDATTO DA: -
C.F. <i>92121560921</i>	P.I.: <i>02981030923</i>	E-MAIL <i>areacultura@provincia.mediocampidano.it</i>

## **Art.1 - ISTITUZIONE**

1. E' istituita dalla Provincia del Medio Campidano, con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 52 del 14.07.2011, la COMMISSIONE PROVINCIALE DEI GIOVANI.

## **Art.2 - FINALITÀ E COMPITI**

1. La Commissione Provinciale è un organismo permanente di proposizione e consultazione della Provincia del Medio Campidano sulla condizione giovanile. Essa è uno strumento di partecipazione alla vita politica e sociale della Provincia, collabora con l'Assessorato Provinciale competente ed esercita le proprie funzioni con i giovani del territorio.
2. La Commissione Provinciale dei Giovani:
  - a) è strumento di conoscenza delle realtà giovanili;
  - b) esprime proposte e promuove, presso gli Enti competenti e gli strumenti operativi, progetti e iniziative inerenti ai giovani;
  - c) collabora con l'Assessore competente alla costituzione della Consulta Provinciale Giovani, composta dai Rappresentanti delle Consulte Comunali e delle Associazioni Giovanili presenti nell'Albo Provinciale delle Associazioni Giovani, da costituirsi entro sei mesi dall'insediamento della Commissione;
  - d) promuove rapporti permanenti con le Consulte ed i Forum presenti nel territorio provinciale, con le Consulte ed i Forum presenti nelle altre Province e si raccorda con i livelli provinciale, regionale, nazionale ed internazionale per le materie di competenza;
  - e) favorisce la costituzione di gruppi di interesse al fine di organizzare attività di studio e di impegno sociale sulla base di effettivi bisogni culturali compresi quelli non espressi e non organizzati in forma associativa.

## **Art.3 - ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI**

1. Sono organi della Commissione Provinciale Giovani:
  - a) il Presidente;
  - b) il Vice Presidente.

2. Il Presidente ha la rappresentanza della Commissione all'interno e all'esterno dell'Amministrazione Provinciale; convoca la Commissione, ne fissa l'O.d.G. e ne coordina tutte le attività.
3. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente della Commissione in caso di sua assenza o impedimento.
4. Il Presidente affida compiti ed incarichi temporanei ai singoli componenti della Commissione in relazione alle particolari competenze.

#### **Art.4 - COMMISSIONE**

1. I componenti della Commissione devono avere un'età compresa tra i 16 ed i 30 anni al momento della nomina.
2. La Commissione si compone di un numero massimo di 17 (diciassette) componenti designati dai Gruppi Consiliari in rappresentanza di tutte le forze politiche elette in Consiglio.
3. Nella composizione della Commissione tra i designati deve essere fatto salvo il rapporto tra maggioranza e minoranza presente in Consiglio al momento dell'insediamento dello stesso.
4. La composizione della Commissione non è soggetta ad adeguamenti in seguito ad eventuali mutamenti nel numero o nella composizione dei Gruppi Consiliari.

#### **Art.5 - FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE**

1. Il Presidente cura la convocazione della Commissione attraverso il Servizio Politiche Giovanili della Provincia del Medio Campidano.
2. La Commissione viene convocata secondo una programmazione annuale prestabilita e comunque ogni qual volta il Presidente o un terzo dei componenti lo richiedono.
3. Qualora la convocazione sia richiesta da 1/3 dei componenti, questi devono presentare richiesta scritta al Presidente che dispone la convocazione della Commissione entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta.
4. La convocazione avviene mediante l'invio dell'O.d.G., con ogni mezzo idoneo atto a dimostrare l'avvenuta ricezione, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. Per motivi di urgenza, che devono essere esplicitamente indicati

nell'avviso di convocazione, il Presidente può convocare la Commissione con un preavviso minore di quello indicato al punto precedente, ma non inferiore a 24 ore.

5. La seduta della Commissione è valida se è presente almeno un terzo dei componenti.
6. La Commissione, senza altri ulteriori oneri, può determinare l'articolazione delle sue attività per gruppi di lavoro, le cui proposte devono ottenere l'approvazione della Commissione. A detti gruppi di lavoro possono essere invitati a partecipare, senza ulteriori oneri per l'amministrazione, anche consulenti sulla base della competenza in merito agli argomenti trattati.

#### **Art.6 - NOMINA, INSEDIAMENTO E DURATA**

1. La Commissione è costituita ai sensi dell'art. 43 dello Statuto ed il suo funzionamento segue la regolamentazione delle Commissioni Consiliari dell'Ente.
2. Il Presidente del Consiglio nomina i componenti della Commissione entro 90 giorni dall'insediamento del Consiglio Provinciale.
3. La prima riunione della Commissione è convocata e insediata dal Presidente del Consiglio entro 30 giorni dalla nomina dei componenti.
4. L'elezione del Presidente e del Vice Presidente avviene il giorno dell'insediamento tramite unica votazione. Ogni componente scrive su una scheda un solo nominativo; il componente che riporta il maggior numero di voti è eletto Presidente. Il Vice Presidente è colui che, dopo il Presidente, consegue il più alto numero di voti. A parità di voti è eletto il più anziano di età.
5. La Commissione resta in carica per tutta la durata del Consiglio Provinciale ed i suoi componenti decadono contemporaneamente allo stesso Consiglio. Dopo l'indizione dei Comizi Elettorali e sino alla proclamazione degli eletti, si applicano le medesime disposizioni contenute nel D. Lgs. 267/2000.
6. La Commissione non esplica le sue funzioni nei periodi di sospensione dell'attività del Consiglio Provinciale e nei periodi in cui l'attività del Consiglio Provinciale è limitata ai sensi dell'art. 38, comma 5, del D. Lgs 267/2000. Sono fatte salve le deroghe autorizzate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale.

#### **Art.7 - DECISIONI DELLA COMMISSIONE**

1. La Commissione vota le proprie decisioni di norma con voto palese. Si ricorre alla votazione a scrutinio segreto per tutte le votazioni riguardanti persone.
2. Per l'espressione dei pareri si fa riferimento a quanto previsto dal Regolamento di Funzionamento del Consiglio Provinciale in ordine ai pareri delle Commissioni.
3. L'assunzione da parte del Consiglio e della Giunta Provinciali di atti in difformità del parere reso dalla Commissione comporta l'obbligo di motivazione.

#### **Art.8 - DIMISSIONI E DECADENZA**

1. L'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive comporta la decadenza del componente della Commissione che deve essere decisa dal Presidente del Consiglio sentito il componente interessato. Il componente dichiarato decaduto dalla carica sarà sostituito dal Presidente del Consiglio sulla base di quanto stabilito dall'art. 4 del Presente Regolamento.
2. La medesima disposizione si applica in caso di dimissioni del componente.

#### **Art.9 - RIMBORSO SPESE**

1. Ai componenti della Commissione spetta per ogni seduta un rimborso delle spese di viaggio con le stesse modalità previste dalla normativa sugli EE.LL..

#### **Art.10 - NORMA FINANZIARIA**

1. Per lo svolgimento delle attività previste dal presente Regolamento, fatti salvi i costi per il funzionamento della Commissione, è assegnato alla Commissione un fondo annuale, da quantificare sulla base della programmazione, d'intesa tra il Presidente della Commissione, il Presidente del Consiglio Provinciale e il Presidente della Giunta.
2. La gestione del fondo è affidata all'Assessorato alle Politiche Giovanili.

#### **Art.11 - STRUTTURA**

1. La Commissione nel suo funzionamento è supportata dal personale specificatamente assegnato inserito nella struttura dell'Assessorato alle Politiche Giovanili.

#### **Art.12 - MODIFICHE REGOLAMENTO**

1. La Commissione può porre al Consiglio Provinciale la modifica di articoli e/o commi del presente Regolamento. Le proposte di modifica devono essere inoltrate al Presidente del Consiglio il quale le sottoporrà alla Commissione Consiliare componente e saranno soggette al medesimo iter del presente Regolamento.

#### **Art.13 - ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Regolamento entra in vigore, ai sensi dell'art. 77, Comma 1, dello Statuto, il quindicesimo giorno successivo all'affissione, unitamente alla deliberazione di approvazione dello stesso, all'Albo Pretorio.

#### **Art.14 - DISPOSIZIONI FINALI**

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle normative e disposizioni vigenti in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura del presente atto, ed in particolare allo Statuto e ai Regolamenti della Provincia del Medio Campidano.